



Direzione Generale

D.R. N. 1148

- VISTA la Legge n. 168 del 9 maggio 1989 e ss.mm.ii;
- VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n.175 del 14 marzo 2019;
- VISTA la circolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali, n. 8/1999 *“Modalità di svolgimento delle procedure di controllo in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative”*, che prevede, in particolare, che le Pubbliche amministrazioni stabiliscano modalità e criteri attraverso cui effettuare i controlli;
- VISTA la Legge n. 241 del 7 Agosto 1990 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*, che prevede che le Pubbliche amministrazioni:
- effettuino idonei controlli, anche a campione, sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive;
 - ai fini di tali controlli, individuino, e rendano note, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi, oltreché le modalità per la loro esecuzione;
- VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”* s.m.i.;
- VISTO il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 *“Codice in materia di protezione dei dati personali”*;
- CONSIDERATA la necessità di assicurare un controllo efficace sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, anche in relazione con le finalità di prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- RITENUTO opportuno che l’Ateneo si si doti di un *“Regolamento per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà”*;
- VISTA la delibera del Senato Accademico del 15 novembre 2021 con la quale il predetto Organo ha espresso parere favorevole alla bozza di *“Regolamento per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà”*;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2021 con la quale è stato approvato il *“Regolamento per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà”*,

DECRETA

Art. 1 E' emanato il "*Regolamento per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà*" del Politecnico di Bari che, allegato al presente Decreto, ne costituisce parte integrante.

Art. 2 Ai sensi dell'art 8 comma 6 dello Statuto, il "*Regolamento per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà*" entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto rettorale ed è pubblicato nel sito web di Ateneo.

Bari, 14/12/2021

Il Rettore
Prof. Ing. Francesco Cupertino

INDICE

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

Art. 2 - Definizioni

Art. 3 - Modulistica

Art. 4 - Disposizioni comuni

Capo II - I CONTROLLI

Art. 5 - Soggetti responsabili del controllo

Art. 6 - Tipologia dei controlli

Art. 7- Modalità operative per effettuare controlli

Art. 8 - Controllo a campione

Art. 9 - Controllo puntuale

Art. 10 - Rilevazione di errori sanabili e imprecisioni

Art. 11 - Mezzi per effettuare i controlli

Art. 12 - Termini per l'effettuazione dei controlli

Capo III - SANZIONI

Art. 13- Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni

Art. 14- Responsabilità del dichiarante

Capo V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Relazione sull'esito dei controlli

Art. 16 - Entrata in vigore

Regolamento per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà

Capo I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli finalizzati ad accertare la veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà presentate all'Ateneo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (T.U.) e s.m.i., nell'ambito dei procedimenti connessi allo svolgimento della propria attività istituzionale.
2. I controlli di cui al presente regolamento sono finalizzati a garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici anche in relazione alle finalità di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - certificato: il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione): la dichiarazione, resa e sottoscritta dall'interessato e prodotta in sostituzione dei certificati comprovanti stati, fatti e qualità personali, tassativamente previsti dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: la dichiarazione resa e sottoscritta dall'interessato finalizzata a comprovare stati, fatti e qualità personali, non rilevabili da dichiarazioni, pubblici registri, albi od elenchi.
 - controllo: l'attività finalizzata a verificare la corrispondenza a verità di fatti, stati o qualità personali dichiarati da un soggetto a questa Amministrazione in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ovvero in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

Art. 3 - Modulistica

1. Ciascuna Unità Organizzativa/Settore predispone i moduli per la redazione delle dichiarazioni sostitutive.
2. La modulistica deve contenere le seguenti informazioni:
 - l'avvertenza di decadenza dai benefici, ai sensi dell'art. 75 DPR 445/2000, e il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
 - l'esplicitazione che potranno essere effettuati controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;
 - l'obbligo di presentazione di una fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
 - l'informativa sul trattamento dei dati personali del Regolamento (Ue) 2016/679 aggiornato alle

- rettifiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 127 del 23 maggio 2018 e ai sensi della L 675/96 art. 10 (c. d. privacy);

Art. 4 - Disposizioni comuni

1. Il Politecnico di Bari, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, per i procedimenti di propria competenza non può richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, che siano attestati in documenti già in suo possesso o che, comunque, la stessa è tenuta a certificare.
2. Ai sensi degli artt. 48, comma 1, e 76, comma 3, del Testo Unico, le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono, sono rese a titolo definitivo e sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
3. Le dichiarazioni sostitutive non sono ammesse per i certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità all'Unione Europea, per marchi o brevetti
4. Le dichiarazioni sostitutive possono essere trasmesse su documento cartaceo o per via telematica secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82¹.
5. L'interessato può presentare dichiarazioni sostitutive con modalità diverse dalla modulistica predisposta dall'ufficio a condizione che contengano tutti gli elementi sufficienti e necessari per acquisire le informazioni e i dati e per consentire i successivi controlli sulla loro veridicità.

Capo II - I CONTROLLI

Art. 5 - Soggetti responsabili del controllo

1. Il soggetto responsabile del procedimento e degli adempimenti conseguenti alla rilevazione di false dichiarazioni è il Dirigente, che cura l'attivazione e l'esecuzione della procedura di controllo nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 6 - Tipologia dei controlli

1. I controlli effettuati dall'Ateneo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e atti di notorietà possono essere:
 - a. con riferimento ai destinatari:
 - controllo generalizzato: quando riguarda tutte le istanze pervenute in relazione ad un determinato procedimento;
 - controllo a campione: viene effettuato su una percentuale delle dichiarazioni presentate in merito a ciascun procedimento;

¹ DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale.

ARTICOLO .65 Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica

1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide (1):

a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore qualificato (2);

b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all'articolo 64, comma 2-novies [NdR carta di identità elettronica e la carta nazionale dei servizi], nei limiti ivi previsti (3);

c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità (4).

c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario (5); ...(omissis)...

2. Le istanze e le dichiarazioni di cui al comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento;

- controllo puntuale: ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR 445/2000, riguarda tutte le dichiarazioni sostitutive per le quali sorgono fondati dubbi circa la veridicità di quanto dichiarato, qualora si sia in presenza di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli già in possesso dell'ufficio, o quando vi sono imprecisioni, omissioni o lacune tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire dati non veritieri;
 - su singole dichiarazioni nei casi in cui sussistono fondati dubbi sulla loro veridicità.
- b. con riferimento ai tempi di effettuazione:
- preventivi, quando sono effettuati prima dell'adozione del provvedimento o dell'erogazione del beneficio;
 - successivi, quando sono effettuati dopo la conclusione del procedimento
 - sulle autocertificazioni rese dai soggetti beneficiari o aventi titolo.
- c. con riferimento alle modalità di acquisizione dei dati:
- diretti, quando sono effettuati accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'amministrazione certificante, attraverso strumenti di interconnessione informatica e telematica;
 - indiretti, quando sono effettuati mediante l'attivazione dell'amministrazione certificante affinché rilasci conferma scritta della corrispondenza dei dati indicati nella dichiarazione sostitutiva con quelli contenuti nei propri archivi;
 - documentali, quando sono richiesti al soggetto interessato documenti a corredo o probatori

Art. 7- Modalità operative per effettuare controlli

1. I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'articolo 46 del DPR 445/2000 sono effettuati mediante consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione certificante ovvero mediante richiesta di conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con i dati detenuti dall'amministrazione certificante.
2. Nelle more dell'adozione del sistema pubblico di connettività e della formalizzazione di protocolli atti a disciplinare l'interrogazione on-line di banche dati, l'Ateneo provvede a richiedere alle pubbliche amministrazioni o ai gestori di pubblico servizio certificanti i dati utili per la verifica delle dichiarazioni rese dall'interessato.
3. Decorso il termine di 30 giorni dall'invio della richiesta, ed in assenza di risposta da parte delle pubbliche amministrazioni o dei gestori di pubblico servizio certificanti, gli uffici possono procedere ad adottare i relativi provvedimenti sulla base delle dichiarazioni rese dagli interessati.
4. Rimangono salvi i casi di decadenza dai provvedimenti o benefici ottenuti, qualora, successivamente, intervengano informazioni preclusive e/o difformi da quelle rese in sede di dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorietà

Art. 8 - Controllo a campione

1. I controlli a campione sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive sono determinati in funzione delle diverse tipologie degli oggetti d'indagine, della rilevanza, anche economica, degli effetti prodotti e della complessità del procedimento in termini di volume di informazioni e/o di dati dichiarati.
2. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà che devono essere sottoposte a controllo a campione sono individuate tramite un metodo di scelta obiettivo e trasparente, in modo da garantire la casualità dell'incidenza del controllo e, quindi, la sua imparzialità.
3. Ove necessario, il dirigente o il responsabile apicale dell'Unità Organizzativa stabilisce il valore percentuale del campione, semestralmente su una percentuale di almeno il 4% delle istanze presentate.

2. L'individuazione del campione avviene con estrazione, anche mediante l'utilizzo di strumenti informativi, a cui prende parte, al fine di assicurarne la massima trasparenza, il Direttore Generale o un suo delegato.

3. Le operazioni di estrazione e di controllo devono essere verbalizzate nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il verbale di avvio delle operazioni di controllo deve contenere l'indicazione:

- dei criteri di estrazione;
- dei soggetti che costituiscono la lista di campionamento;
- dei soggetti estratti e dichiarazioni sostitutive da controllare;
- delle modalità previste per il successivo controllo;

Il verbale di chiusura delle operazioni di controllo deve contenere:

- i soggetti e le dichiarazioni sostitutive controllate;
- l'esito dei controlli effettuati evidenziando:
 - il numero di dichiarazioni sostitutive risultate formalmente regolari;
 - il numero di dichiarazioni sostitutive risultate formalmente irregolari;
 - il numero di istanze escluse a seguito di false dichiarazioni accertate;
 - la percentuale delle false dichiarazioni in rapporto alle dichiarazioni sostitutive presentate;
 - il numero dei provvedimenti di revoca/decadenza dai benefici da adottare a seguito di false dichiarazioni accertate;
 - l'indicazione dei soggetti che hanno prodotto dichiarazione di concordanza rispetto a specifiche richieste di controllo, con indicazione della data di richiesta e di risposta, delle tipologie e dell'esito dei controlli effettuati

I verbali sottoscritti sono conservati a cura del Responsabile dell'Unità Organizzativa/Settore competente.

Art. 9 - Controllo puntuale

1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atti di notorietà sono sottoposte a controllo puntuale in seguito a segnalazioni scritte.

2. Il controllo puntuale è svolto ogni volta che, a seguito dei controlli a campione, vi sia un fondato dubbio che le autocertificazioni e/o le dichiarazioni presentate nell'ambito del procedimento sottoposto a controllo possano non essere veritiere.

3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo il controllo puntuale deve essere effettuato quando sussistono:

- elementi di incoerenza e/o inattendibilità palese delle informazioni, indeterminatezza dei dati e delle informazioni rese;
- imprecisioni e omissioni nella compilazione dell'autocertificazione tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere solo dati parziali e inidonei a consentire all'amministrazione una valutazione adeguata.

Art. 10 - Rilevazione di errori sanabili e imprecisioni

1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori e/o imprecisioni, non costituenti falsità, che possono essere sanati dall'interessato con dichiarazione integrativa, il responsabile del procedimento invita i soggetti interessati ad integrare le dichiarazioni nel termine di 10 giorni.

2. Se l'interessato non provvede alla regolarizzazione, il procedimento non ha seguito o si conclude con un provvedimento di diniego.

3. Nel caso in cui il soggetto sia già stato ammesso a beneficio con provvedimento finale, è disposto un provvedimento di decadenza/revoca, dal vantaggio o beneficio già concesso.

4. Il responsabile del procedimento provvede alla sanatoria d'ufficio quando i dati esatti sono rilevabili direttamente dalle banche dati o da documentazione già in possesso dall'Ateneo.

Art. 11 - Mezzi per effettuare i controlli

1 Per effettuare i controlli il competente Settore può avvalersi di tutti i mezzi istruttori di cui dispone. In particolare:

- chiede riscontro ai soggetti pubblici o privati che detengano le informazioni necessarie;
- procede ad eventuali verifiche oppure, laddove non ne abbia la competenza, effettua controlli attraverso i competenti organi della pubblica amministrazione;

Art. 12 - Termini per l'effettuazione dei controlli

1. Al fine di garantire l'efficacia dell'azione amministrativa il controllo preventivo è attivato entro la data di adozione del provvedimento finale e il controllo successivo entro il termine di 30 giorni dalla data di emanazione del provvedimento.

Capo III - SANZIONI

Art. 13- Provvedimenti conseguenti a rilevazione di false dichiarazioni

1. Qualora nel corso del controllo emerga la non veridicità nelle dichiarazioni sostitutive Il responsabile del procedimento provvede a disporre il provvedimento di decadenza/revoca, dal vantaggio o beneficio già concesso e ad adottare gli atti necessari per consentire all'Ateneo il recupero di eventuali somme erogate ovvero di quanto usufruito per effetto delle dichiarazioni non veritiere.

2. Il responsabile del procedimento segnala immediatamente la circostanza rilevata e gli atti contenenti le presunte false dichiarazioni, con indicazione delle generalità del soggetto autore delle dichiarazioni, al proprio Dirigente/ Direttore Generale al fine della trasmissione della relativa segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente, e al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

3. Il responsabile del procedimento che ometta la segnalazione di cui al comma 2 può incorrere, qualora ne sussistano i presupposti, nel reato di cui all'art. 361 del Codice Penale.

Art.14 - Responsabilità del dichiarante

1 L'esibizione di un atto contenente dati non più corrispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

2 Ai sensi dell'art. 76 del Testo Unico, chiunque sottoscrive dichiarazioni sostitutive mendaci è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

3 Ferma restando la responsabilità penale del dichiarante, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle false dichiarazioni.

Capo V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Relazione sull'esito dei controlli

1. Ciascun Responsabile di Unità Organizzativa/Settore deve predisporre, con cadenza semestrale, entro il 31 luglio ed il 31 gennaio dell'anno successivo al periodo di riferimento, una relazione sintetica sui controlli effettuati nel semestre di riferimento da inoltrare al Direttore Generale e al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT).

In particolare la relazione deve evidenziare:

- o Il numero dei controlli puntuali effettuati;

- Il numero dei controlli a campione effettuati;
- Il numero dei controlli effettuati in caso di ragionevole dubbio;
- l'esito dei controlli con particolare riferimento al:
 - rapporto percentuale delle dichiarazioni non veritiere sul numero totale delle autocertificazioni presentate;
 - numero di revoca dei benefici a seguito di dichiarazioni non veritiere accertate.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto rettorale e viene pubblicato nell'apposita sezione del sito istituzionale del Politecnico di Bari.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia.
3. È abrogata ogni disposizione dei regolamenti di Ateneo incompatibile con la presente disciplina.